



Comune di Rho

1

**DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE  
AGLI INTERVENTI E ALLE MISURE  
DI CARATTERE SEMIRESIDENZIALE  
PER ANZIANI**

## CAPO I

### FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1 - FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano gli interventi e le misure di carattere semiresidenziale garantiti dal Comune di Rho così come indicati all'art. 5.3 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
2. Le misure e gli interventi di cui al punto 1 sono finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona anziana perseguendo il mantenimento della stessa nel proprio contesto abitativo, familiare e relazionale evitando o ritardando il ricovero in una struttura residenziale;
3. Ai fini delle presenti disposizioni operative valgono le seguenti definizioni:
  - a. Quelle indicate all'art. 1.3 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
  - b. Contributo: somma in denaro erogata dal Comune;
  - c. Voucher / buono: documento cartaceo o elettronico rilasciato all'utente come attestazione del diritto a usufruire di determinati servizi e/o prestazioni;
  - d. Vantaggio economico: riduzione delle tariffe e/o della compartecipazione al costo dei servizi;
  - e. Struttura semiresidenziale: servizio, generalmente a carattere diurno, che eroga prestazioni finalizzate in termini più generali a migliorare la qualità di vita dell'anziano evitandone o ritardandone il ricovero in una struttura residenziale.

#### Art. 2 - OGGETTO

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano:
  - a. Le modalità di presa in carico degli utenti per promuovere la frequenza delle strutture semiresidenziali di carattere sociale ed animativo (centri diurno anziani, Centro sociale potenziato di via Buon Gesù, centri sociali, luoghi di aggregazione e incontro genericamente intesi);
  - b. Le modalità di presa in carico degli utenti per promuovere la frequenza di strutture semiresidenziali di carattere sociosanitario e/o assistenziale e/o educativo (Centri Diurni Integrati e/o strutture equivalenti);
  - c. I criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici eventualmente concessi dal Comune;
2. L'erogazione dei benefici del presente regolamento avviene ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

### **Art. 3 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO**

1. Si definisce stato di bisogno per la frequenza di strutture semiresidenziali di cui all'art. 2.a la condizione determinata da almeno uno dei seguenti fattori:
  - a. La necessità di attivazione di servizi e/o misure in grado di garantire un sufficiente mantenimento della persona anziana nel proprio contesto di vita domestico e relazionale;
  - b. Il bisogno di promuovere una vita attiva e adeguatamente fornita di opportunità di relazione e integrazione sociale;
2. Si definisce stato di bisogno per la frequenza di strutture semiresidenziali di cui all'art. 2.b la condizione determinata da almeno uno dei seguenti fattori:
  - a. Incapacità totale o parziale di un soggetto a provvedere autonomamente a se stesso;
  - b. Impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
  - c. La necessità di assistenza continua di chi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  - d. La necessità di attivazione di servizi e/o misure in grado di garantire un sufficiente mantenimento della persona anziana nel proprio contesto di vita domestico e relazionale;
3. È considerato comunque in stato di bisogno colui che sia nelle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.

### **Art. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE**

1. Possono presentare richiesta degli interventi e delle misure le persone anziane in stato di bisogno di cui all'art. 3;
2. È possibile derogare a quanto disposto dal precedente punto 1 in presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale. Tali motivazioni dovranno essere debitamente documentate e presentate in una specifica relazione tecnica redatta dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale sia interna che esterna al Comune;
3. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
  - a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Si applicano i seguenti disposti di legge:

- Legge 328/2000, art 6.4: Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
- L.R. 3/2008, art. 8.7: Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica;
- L.R. 3/2008, art. 8.8: In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso.

- b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Rho, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

#### **Art. 5 - INTERVENTI E MISURE**

1. Gli interventi e le misure attivabili per garantire la frequenza delle strutture semiresidenziali sono i seguenti:
    - a. Assunzione diretta dell'impegno di spesa da parte del Comune;
    - b. Erogazione di un contributo in denaro;
    - c. Attribuzione di un voucher/buono;
    - d. Riduzione delle tariffe e/o della compartecipazione al costo dei servizi;
  2. Al fine di promuovere la frequenza il Progetto Individualizzato (PI) può prevedere l'attivazione di servizi di mobilità. Le modalità attraverso le quali perseguire tale obiettivo sono le stesse di cui al punto 1.
-

## CAPO II

### MODALITA' DI ACCESSO, PROCEDURE E INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

#### Art. 6 - MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI

1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono quelli individuati all'art. 6 e all'art. 7 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
2. L'istanza deve essere corredata dall'ISEE ordinario relativo all'intero nucleo familiare;
3. Quanto previsto al precedente punto 2 può essere derogato in funzione delle disposizioni normative e regolamentari relative all'ISEE che autorizzano l'utente a presentare altre specifiche tipologie di ISEE;
4. La determinazione del valore dell'intervento o della misura in base all'ISEE ha durata pari al Progetto Individualizzato a prescindere dalla scadenza formale di validità dell'ISEE presentato.
5. Al fine di operare una completa ed esaustiva istruttoria l'istanza dovrà essere corredata di tutte le componenti di reddito e/o di entrata e/o di disponibilità di beni e servizi, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, percepiti dal richiedente e non contenute nell'ISEE<sup>2</sup>.

#### Art. 7 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (PI)

1. Verificato il possesso dei requisiti formali per l'accesso agli interventi e alle misure, verrà redatto dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale un PI che dovrà contenere:
  - a. Elementi anagrafici, valutazione sociale, economica e diagnostico-funzionale;
  - b. Finalità e obiettivi perseguiti;
  - c. Tipo dell'intervento o della misura richiesta;
  - d. Periodo di attivazione;
  - e. Costo unitario dell'intervento e/o della misura;
  - f. Costo complessivo riferito alla durata;
  - g. Quota a carico dell'utente;
  - h. Quota a carico del Comune;
  - i. Eventuali deroghe richieste con:
    - i. Esplicitazione delle motivazioni;
    - ii. Riferimenti normativi sulla base dei quali si richiede la deroga;
  - j. Eventuale ridefinizione dei punti e. f. g. h. a seguito della deroga;
2. Il PI:
  - a. Potrà prevedere degli impegni precisi che l'utente e /o i riferimenti parentali dovranno rispettare;

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.

- b. Dovrà prevedere delle fasi di monitoraggio di cui l'Assistente Sociale dovrà dare conto;
  - c. Una valutazione finale circa gli esiti dello stesso da parte dell'Assistente Sociale;
- 3. Il PI ha durata annuale ed è rinnovabile. È facoltà del Comune definire durate dei PI inferiori ai dodici mesi;
- 4. Nel caso di persone disabili ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992, il PI dovrà essere redatto secondo quanto previsto dell'art. 14.2 della Legge 328/2000 sviluppando almeno i seguenti punti:
  - a. Valutazione diagnostico-funzionale;
  - b. Prestazioni di cura e di riabilitazione;
  - c. Servizi alla persona;
  - d. Misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- 5. Il PI dovrà prevedere il coinvolgimento degli obbligati di legge come individuati all'art. 11.3 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili". In tale circostanza dovranno essere definiti i livelli di compartecipazione alle spese da parte degli obbligati e l'eventuale impiego delle risorse economiche e patrimoniali disponibili di tutti gli attori coinvolti. In caso di mancato coinvolgimento il PI dovrà esplicitarne le motivazioni.

#### **Art. 8 - SOGLIA DI ACCESSO E DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE**

- 1. Per i servizi erogati presso il Centro Sociale Potenziato ubicato in via Buon Gesù, possono accedere alle prestazioni di cui al presente capo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti;
- 2. Per le altre strutture semiresidenziali, possono accedere alle prestazioni di cui al presente capo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e con un indicatore ISEE inferiore alla soglia di accesso definita sulla base del seguente algoritmo:
  - a.  $SA = (MVI \times 3)$  in cui:
    - i. SA = soglia di accesso;
    - ii. MVI = pensione minima INPS per l'anno in corso;
- 3. Il Dirigente Responsabile può disporre deroghe alla soglia di accesso per singoli casi adeguatamente motivati con relazione dell'assistente sociale da cui devono emergere:
  - a. Lo stato di bisogno dell'utente;
  - b. L'eccezionalità della deroga;
  - c. Le motivazioni di carattere sociale, sanitario e/o di grave disagio;

4. Il valore dell'intervento o della misura per promuovere la frequenza delle strutture semiresidenziali di carattere sociale ed animativo (centri diurni anziani, centri sociali, luoghi di aggregazione e incontro genericamente intesi) è determinato sulla base della seguente tabella a scaglioni che in relazione alla fascia ISEE di appartenenza individua il valore massimo giornaliero dell'intervento e/o misura<sup>3</sup>:

FASCE ISEE					
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Contributo die massimo
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	4,00
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	3,20
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,40$	2,40
4	da	$(C) + 0,01$	a	$D = (C + 0,01) \times 1,20$	1,20
5	da	$(D) + 0,01$	a	$E = MVI \times 3$	0,60
6	da	$(e) + 0,01$	a		0,00

<sup>3</sup> Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Contributo die massimo
1,00	da	0,00	a	8.713,30	4,00
2,00	da	8.713,31	a	10.455,97	3,20
3,00	da	10.455,98	a	14.638,38	2,40
4,00	da	14.638,39	a	17.566,07	1,20
5,00	da	17.566,08		20.107,62	0,60
6,00	da	20.107,63			0,00

5. Il valore dell'intervento o della misura per promuovere la frequenza delle strutture semiresidenziali di carattere sociosanitario e/o assistenziale e/o educativo (Centri Diurni Integrati e/o strutture equivalenti) è determinato sulla base della seguente tabella a scaglioni che in relazione alla fascia ISEE di appartenenza individua il valore giornaliero massimo dell'intervento e/o misura<sup>4</sup>:

FASCE ISEE					
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Contributo die massimo
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	10,00
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	8,00
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,40$	6,00
4	da	$(C) + 0,01$	a	$D = (C + 0,01) \times 1,20$	3,00
5	da	$(D) + 0,01$	a	$E = MVI \times 3$	1,00
6	da	$(e) + 0,01$	a		0,00

<sup>4</sup> Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Contributo die massimo
1,00	da	0,00	a	8.713,30	10,00
2,00	da	8.713,31	a	10.455,97	8,00
3,00	da	10.455,98	a	14.638,38	6,00
4,00	da	14.638,39	a	17.566,07	3,00
5,00	da	17.566,08		20.107,62	1,00
6,00	da	20.107,63			0,00



6. Per servizi erogati presso il Centro Sociale Potenziato ubicato in via Buon Gesù le tariffe giornaliere applicate relative ai diversi servizi sono determinate sulla base della seguente tabella a scaglioni che in relazione alla fascia ISEE di appartenenza individua la specifica tariffa<sup>5</sup>:

		FASCE ISEE					
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Tariffa pasto giornaliero	Tariffa trasporto giornaliero a/r	Tariffa bagno assistito/igiene personale
1,00	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,20$	0,00	0,00	0,00
2,00	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,05$	0,55	0,30	0,50
3,00	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,20$	0,83	0,45	0,75
4,00	da	$(C) + 0,01$	a	$D = (C + 0,01) \times 1,17$	1,10	0,60	1,00
5,00	da	$(D) + 0,01$	a	$E = (D + 0,01) \times 1,15$	1,65	0,90	1,50
6,00	da	$(E) + 0,01$	a	$F = (E + 0,01) \times 1,15$	2,20	1,20	2,00
7,00	da	$(F) + 0,01$	a	$G = (F + 0,01) \times 1,07$	2,75	1,50	2,50
8,00	da	$(G) + 0,01$	a	$H = (G + 0,01) \times 1,10$	3,30	1,80	3,00

<sup>5</sup> Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

		FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Tariffa pasto giornaliero	Tariffa trasporto giornaliero a/r	Tariffa bagno assistito/igiene personale
1,00	da	0,00	a	8.043,05	0,00	0,00	0,00
2,00	da	8.043,06	a	8.445,21	0,55	0,30	0,50
3,00	da	8.445,22	a	10.134,27	0,83	0,45	0,75
4,00	da	10.134,28	a	11.857,10	1,10	0,60	1,00
5,00	da	11.857,11	a	13.635,68	1,65	0,90	1,50
6,00	da	13.635,69	a	15.681,04	2,20	1,20	2,00
7,00	da	15.681,05	a	16.778,73	2,75	1,50	2,50
8,00	da	16.778,74	a	18.456,61	3,30	1,80	3,00
9,00	da	18.456,62	a	20.302,28	3,85	2,10	3,50
10,00	da	20.302,29	a	21.926,47	4,40	2,40	4,00
11,00	da	21.926,48	a	23.461,34	4,95	2,70	4,50
12,00	da	23.461,35	a	25.103,64	5,50	3,00	5,00
13,00	da	25.103,65	a	27.614,02	6,50	4,00	6,50
14,00	da	27.614,03	a	30.375,43	7,50	5,00	10,00
15,00	da	30.375,44	a	34.931,76	8,50	6,00	12,00
16,00	da	34.931,77	a	40.215,24	9,50	7,00	14,00
17,00	da	40.215,25			10,00	8,00	16,00

9,00	da	(H) + 0,01	a	$I = (H + 0,01) \times 1,10$	3,85	2,10	3,50
10,00	da	(I) + 0,01	a	$L = (I + 0,01) \times 1,08$	4,40	2,40	4,00
11,00	da	(L) + 0,01	a	$M = (L + 0,01) \times 1,07$	4,95	2,70	4,50
12,00	da	(M) + 0,01	a	$N = (M + 0,01) \times 1,07$	5,50	3,00	5,00
13,00	da	(N) + 0,01	a	$O = (N + 0,01) \times 1,10$	6,50	4,00	6,50
14,00	da	(O) + 0,01	a	$P = (O + 0,01) \times 1,10$	7,50	5,00	10,00
15,00	da	(P) + 0,01	a	$Q = (P + 0,01) \times 1,15$	8,50	6,00	12,00
16,00	da	(Q) + 0,01	a	$MVI \times 6$	9,50	7,00	14,00
17,00	da	$(MVI \times 6) + 0,01$			10,00	8,00	16,00

7. All'interno del Centro Sociale Potenziato è possibile:
- Fruire del pasto quotidiano occasionalmente con accesso libero, previa prenotazione, al costo di € 5,00;
  - Fruire del pranzo del pasto sociale mensile, previa prenotazione, al costo di € 7,50;
8. Nel caso in cui venissero attivati interventi e misure relative alla mobilità, quali, ad esempio: utilizzo di mezzi pubblici e/o privati, servizi di trasporto organizzati dal Comune, il valore dell'intervento o della misura è determinato applicando le specifiche Disposizioni Operative relative alla mobilità;
9. Il valore dell'intervento e/o misura è definito su base giornaliera e sarà erogato solo per i giorni di effettiva fruizione dell'intervento e/o della misura stessa;
10. Il PI potrà prevedere deroghe al valore degli interventi o delle misure, sia in aumento, sia in diminuzione, in considerazione della complessiva condizione dell'utente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:
- Disponibilità di risorse economiche non computate all'interno dell'ISEE;
  - Consistenza del patrimonio mobiliare e/o immobiliare del nucleo familiare;
  - Rete parentale di riferimento;
  - Presenza di spese di carattere sanitario, assistenziale e di conduzione dell'abitazione di domicilio, tali da rendere problematico l'equilibrio economico del nucleo familiare;
11. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli utenti per cui è attivo il servizio, sono tenuti a trasmettere il nuovo ISEE al fine dell'eventuale adeguamento delle tariffe che saranno applicate a partire dal mese di luglio;
12. Richieste di sospensione del servizio: L'utente può richiedere che il servizio reso sia sospeso, per un periodo massimo di un mese, per giustificato motivo (ad esempio: malattia, vacanze) e per un periodo massimo di quattro mesi in caso di ricovero ospedaliero. Oltre tale periodo non potrà essere garantita la continuità del servizio. La richiesta di re-immissione dovrà comunque pervenire entro 5 giorni dalla data prevista, in difetto, i tempi di re-immissione saranno subordinati alle esigenze organizzative del servizio;
13. Riduzione o sospensione d'ufficio del servizio: Il servizio reso all'utente può essere ridotto o sospeso per cause di forza maggiore. In tale circostanza l'utente dovrà essere tempestivamente informato;
14. Disdetta della prestazioni programmate: L'utente che intende disdire le prestazioni programmate deve comunicarlo agli uffici preposti entro 1 giorno dalla prevista prestazione. In caso contrario sarà tenuto al pagamento della prestazione stessa anche se non fruita. Tale disposizione non si applica nei casi urgenti e imprevedibili debitamente motivati e documentati.

15. Nel caso di servizi attivati all'interno dei percorsi di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 308/2019 avente per oggetto "Accreditamento dei centri diurni integrati per l'accesso al servizio per gli utenti residenti nel Comune di Rho periodo 01/01/2020 - 31/12/2021. Approvazione criteri", valgono i criteri di accesso, le misure e le modalità di calcolo dei benefici ivi approvate;
16. Anche nei casi previsti dal precedente comma 15 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 9.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### ART. 9 - GRADUATORIA E LISTA D'ATTESA

1. Il Comune attiva gli interventi e le misure di cui alle presenti disposizioni operative in base alle disponibilità di bilancio. In sede di programmazione gli interventi e le misure prioritarie da attivare sono quelle di cui all'art. 2.1.b. Gli interventi e le misure di cui all'art. 2.1.a hanno un carattere residuale;
2. In sede di programmazione ad inizio anno gli interventi e le misure vengono attivati dando continuità agli interventi in essere. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l'attivazione degli interventi e delle misure dei casi in carico e/o di quelli in corso di acquisizione, dovranno essere redatte apposite liste d'attesa per gli interventi e le misure di cui all'art. 2.1.a e art. 2.1.b;
3. Le liste di attesa dovranno essere redatte sulla base dei seguenti parametri:
  - a. Rete parentale:
    - i. Persone sole punti 0;
    - ii. Presenza del coniuge in condizioni di scarsa autonomia: punti 1;
    - iii. Presenza del coniuge: punti 3;
    - iv. Presenza del figlio: punti 2 per ogni figlio;
    - v. Presenza di nipoti in linea retta: punti 1 per ogni nipote;
    - vi. Presenza di fratelli/sorelle: punti 1 per ognuno/a;
  - b. ISEE: Il punteggio viene attribuito in base alle fasce ISEE di cui all'art. 8.4 e art. 8.5:
    - i. FASCIA 1: punti 1;
    - ii. FASCIA 2: punti 2;
    - iii. FASCIA 3: punti 3;
    - iv. FASCIA 4: punti 4;
    - v. FASCIA 5: punti 5;
  - c. Copresenza di ulteriori interventi e/o misure:
    - i. Nessuno oltre a quella per cui si sta valutando l'avvio: punti 1;
    - ii. Una ulteriore: punti 3;
    - iii. Due ulteriori: punti 5;
    - iv. Per ogni misura ulteriori rispetto alle due precedenti: punti 2 per ogni misura;
  - d. Indice di urgenza (IU) desumibile dal PI e attribuito dall'assistente sociale:
    - i. IU = alto punti: 1;
    - ii. IU = medio punti: 3;
    - iii. IU = basso punti: 5;
4. La graduatoria stabilisce la priorità in ordine di punteggio crescente. In via preliminare dovrà essere esaurita la graduatoria di cui agli interventi e alle misure di cui all' art. 2.1.b. Solo successivamente si potrà attingere alla graduatoria di cui all'art. 2.1.a;

5. Nei casi di parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione dell'istanza;
6. Deroghe alla graduatoria potranno essere concesse dal Dirigente Responsabile per casi particolarmente gravi e urgenti di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento di determinazione. In particolare il Dirigente Responsabile è autorizzato sempre a derogare nel caso di attivazione del protocollo "Dimissioni protette" relativo alla dimissione di un anziano non autosufficiente dalla rete ospedaliera;
7. Durante l'anno è possibile provvedere all'aggiornamento della lista d'attesa in tali circostanza:
  - a. Mediante richiesta dell'interessato: Le persone inserite in lista di attesa possono chiedere l'aggiornamento della loro posizione a seguito di eventi modificativi dei parametri presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio.
  - b. Mediante aggiornamento d'ufficio:
    - i. Dovute all'acquisizione di nuove domande;
    - ii. Dovute alla modificazione delle condizioni degli utenti in lista d'attesa;
8. In caso di urgente necessità, su proposta dell'assistente sociale, è possibile ammettere un utente al servizio in via provvisoria, avviando contemporaneamente la regolare istruttoria dell'istanza. Nel caso l'istruttoria non confermi per l'utente una posizione utile in lista di attesa l'ammissione al servizio viene revocata ove sia cessata l'urgente necessità.

#### **Art. 10 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI**

1. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di contributo economico a favore del beneficiario, potrà essere quietanzato direttamente al soggetto fornitore del servizio e/o della prestazione;
2. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di vantaggio economico a favore del beneficiario, consisterà nella riduzione del costo del servizio e/o della prestazione;
3. Nel caso di erogazione di servizi e/o prestazioni direttamente erogati dal Comune, verranno assunti i correlativi impegni di spesa.

#### **Art. 11 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

1. Il Comune effettuerà il monitoraggio periodico dei PI ed entro il 30 giugno di ogni anno produrrà specifico report sugli interventi e le misure attivate;
2. Allo scadere di ogni PI dovrà essere prodotta una nota di valutazione complessiva.